




COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI

Provincia di Macerata



P.R.G. ADEGUATO AL P.T.C.

SISTEMA BOTANICO-VEGETAZIONALE

ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO:

Norme tecniche di attuazione

PROGETTISTA:

DR. SPACCESI GIORGIO AGRONOMO

TAVOLA:

NTA

SCALA:

DATA:

FEBB. 2008

AGG.:

SETT. 2008

NORME BELFORTE DEL CHIANTI

PRESCRIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOTANICO VEGETAZIONALE CARATTERIZZANTE L'AMBIENTE IL PAESAGGIO AGRARIO.

Art. n 1 – Oggetto della salvaguardia

Il paesaggio agrario e l'ambiente naturale è caratterizzato da elementi diffusi costituiti da alberi isolati a piccoli gruppi o da filari ed inoltre dalla presenza di essenze arbustive poste in filari che costituiscono siepi.

Questi elementi sono localizzati per lo più lungo le strade principali, in aree marginali in abbandono, lungo i corsi d'acqua a divisione di campi coltivati, negli spazi pubblici e da ultimo nelle corti delle abitazioni private.

Le aree in abbandono che caratterizzano versanti scoscesi presentano ancora piccoli aggruppamenti di vegetazione forestale naturale costituiti per lo più da caducifoglie miste con presenza preponderante di *Quercus pubescens* (roverella), *Ulmus minor* (olmo), *Ostrya carpinifolia* (carpino nero), *Crataegus monogyna* (biancospino), *Prunus spinosa* (prugnolo) che ricordano formazioni anche importanti nella collina prima del disboscamento incontrollato a favore delle coltivazioni agrarie ed alle tecniche di meccanizzazione agricola.

Comunque questi elementi sia arborei che arbustivi rivestono una particolare importanza per la conservazione del paesaggio agrario sia dal punto di vista naturalistico che ambientale.

La vegetazione comunque individuata e riportata nelle tavole viene sottoposta a tutela dalle disposizioni di Legge vigenti ed in particolar modo dalla Legge Regionale del 23 febbraio 2005 n. 6 meglio definita come Legge forestale regionale.

Art. n. 2 – **BOSCHI DI LATIFOGLIE A DOMINANZA DI ROVERELLA**

I boschi vengono considerati elementi meritevoli di particolare tutela e sottoposti a vincolo paesaggistico previsto dalla L. n. 431/85 e dalla L.R. n. 6/85 e sono inoltre soggetti alle seguenti norme:

nelle aree boscate è consentito il normale svolgimento delle attività selvicolturali secondo quanto previsto dal R.D.L. n. 3267/1923 (Legge forestale sui terreni soggetti a vincolo idrogeologico) e dalle prescrizioni della L.R. n. 6/05 (Legge forestale regionale). Pertanto i criteri di taglio sono normati dalla Del. Regionale n. 3878 del 16/07/91. Tutto quanto disposto da tali normative va osservato per tutti i tipi di bosco presenti nel territorio comunale a prescindere dalle specie che li compongono, dall'estensione e dall'ubicazione.

Art. n. 3 – ALBERATURE STRADALI

Le alberature sono date da individui arborei ed arbustivi di diversa grandezza e/o specie siti in filari lungo le vie di comunicazione di ogni tipo.

a. TUTELA

Le alberature stradali censite e anche se non riportate cartograficamente, purchè rappresentate da individui arborei e/o arbustivi adulti regolarmente impiantati di discreta conformazione e portamento oltre alle prescrizioni della L.R. n. 6/05 valgono le seguenti norme:

DIVIETI

- è vietato l'abbattimento;
- è vietata la manomissione, le potature di ogni genere ad eccezione di quelle relative alla formazione, rimonda e tolettatura della chioma che comportino modeste riduzioni della chioma con mantenimento della forma originaria o di quella tipica della specie. Sono altresì vietati gli interventi di potatura delle branche e rami con diametro superiore a 15,00 cm.
- è vietato l'uso di mezzi meccanici di tipo rotativo e di ogni intervento che ne pregiudichi lo stato fitosanitario.

DEROGHE

- è concesso l'abbattimento sono in presenza di opere pubbliche o di pubblica utilità qualora sia stata accertata l'impossibilità di soluzioni progettuali alternative comunque accertate dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- è concesso l'abbattimento nei casi in cui sia stata accertata da Dottore Agronomo o Forestale la compromissione delle strutture vegetative per motivi sanitari o di tipo diverso (traumi da incidenti meccanici) per cui si prospetti minaccia alla pubblica incolumità o pericolo di diffusione di malattie;
- è concesso l'abbattimento nei casi di elementi arborei e/o arbustivi presenti in densità o distanze inopportune che non permettono uno sviluppo regolare ed armonico delle chiome e delle piante stesse. Nei casi di abbattimento autorizzato è obbligatorio il reimpianto di un numero di individui almeno doppio di quelli abbattuti: per la scelta delle specie ed il luogo è obbligatoria la consultazione dell'Ufficio Tecnico Comunale competente il cui parere ha potere vincolante;
- è concesso l'abbattimento in presenza di aree urbanizzate indispensabili per l'edificazione di costruzioni civili anche in questo caso è obbligatorio il reimpianto di un numero di individui almeno doppio di quelli abbattuti: per la scelta delle specie ed il luogo è obbligatoria la consultazione dell'Ufficio Tecnico Comunale competente il cui parere ha potere vincolante.

L'Ufficio Tecnico Comunale dovrà orientarsi in base all'elenco delle specie fornito in allegato e potrà anche avvalersi della consulenza di tecnici esterni abilitati.

La posa a dimora di piante in sostituzione di quelle abbattute comporta l'obbligo di assicurare l'attecchimento, gli eventuali risarcimenti, le cure colturali e la conservazione delle giovani piante.

Qualora l'impianto di sostituzione sia impossibile o inattuabile per elevata densità arborea o per carenza di spazio idoneo, l'Amministrazione Comunale può pretendere la messa a dimora di nuovi esemplari in altre aree.

Viene stabilita una fascia di rispetto di ml 3,00 dalla proiezione delle chiome in cui è vietato:

- accendere fuochi;
- usare presidi sanitari;
- eseguire lavori di scasso o arature con profondità superiori ai 30,00 cm.

Nella realizzazione di opere pubbliche o di opere di edilizia privata, al momento della richiesta di approvazione e/o di permesso a costruire, è obbligatorio riportare nei progetti minimo in scala 1:500 la presenza di tutte le alberature con esatta indicazione delle specie, delle dimensioni e della localizzazione in assenza o in caso di omessa indicazione di una o più essenze arboree e/o arbustive il permesso a costruire viene revocato.

b. POTENZIAMENTO

I proprietari di terreni nei quali sia prevista la realizzazione di alberatura, nel momento della messa a dimora comporta l'obbligo di assicurare l'attecchimento, gli eventuali risarcimenti, le cure colturali e la conservazione delle giovani piante.

Per la scelte delle specie vanno privilegiate quelle autoctone indicate nell'allegato, in casi particolari si può chiedere consulenza all'Ufficio Tecnico Comunale competente che fornirà indicazioni su eventuali specie o varietà più specificatamente adatte alla realizzazione di alberature stradali.

c. SANZIONI

Oltre alle sanzioni previste dalla L. R. n. 6/05 quanto l'alberatura stradale viene definita di particolare pregio è introdotto il danno ambientale e paesaggistico che verrà quantificato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il parere del Segretario Comunale e da un Dottore Agronomo o Forestale, che provvederà alla determinazione del danno ed indicherà le modalità di ripristino.

Art. n. 4 – ALBERATURE PODERALI

Tali alberature sono presenti nei campi coltivati, ai limiti dei confini di proprietà, agli incroci delle strade, sulle scarpate, lungo i fossi e sono considerate corridoi ecologici e nicchie ecologiche.

a. TUTELA

Gli elementi censiti nelle cartografie sono i più rappresentativi del patrimonio vegetale presente nel paesaggio agrario.

Per le specie comprese nell'elenco di cui alla L. R. n. 6/05, quanto previsto dalla suddetta legge viene esteso a tutti gli elementi arborei e/o arbustivi presenti così come previsto nel precedente articolo.

b. POTENZIAMENTO

I proprietari di alberature poderali che manifestano evidenti fallanze sono tenuti a provvedere alle necessarie integrazioni.

Per la messa a dimora e la scelta delle specie vale quanto stabilito nel precedente articolo.

c. SANZIONI

Oltre alle sanzioni previste dalla L. R. n. 6/05 quanto l'alberatura stradale viene definita di particolare pregio è introdotto il danno ambientale e paesaggistico che verrà quantificato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il parere del Segretario Comunale e da un Dottore Agronomo o Forestale, che provvederà alla determinazione del danno ed indicherà le modalità di ripristino.

Art. 5 – VEGETAZIONE ARBUSTIVA STRADALE E PODERALE

Tale vegetazione è rappresentata da quella vegetazione erbacea, lianosa, arbustiva e sporadicamente arborea, che spesso colonizza le scarpate stradali e poderali e le aree incolte di altro genere che sono presenti lungo le vie di comunicazione che costituiscono nicchie ecologiche e corridoi ecologici.

a. TUTELA

Per la tutela di tale vegetazione si rimanda alla Legge Regionale n. 6/05 estendendo quanto previsto anche ai filari di siepi presenti nelle zone già urbanizzate.

Dato il particolare valore naturalistico e paesistico di tale elemento si stabiliscono inoltre le seguenti norme:

- è istituita una fascia di rispetto di ml 3,00 dal limite di tale vegetazione all'interno della quale non sono consentiti interventi che possano pregiudicare lo stato di conservazione della vegetazione e la salute della fauna che in essa trova dimora: spargimento di presidi sanitari nei periodi delle fioriture, accensione di fuochi;
- è fatto assoluto divieto di incendiare tali elementi anche al fine di controllare eventuali infestanti; tale controllo potrà essere effettuato solo con attrezzi manuali;

- è consentito eliminare specie invadenti od infestanti nei casi in cui queste abbiano manifestamente preso il sopravvento sulle altre specie e ne pregiudichino la sopravvivenza (ailanto, rovo, vitalba, etc.);
- è vietato eseguire rimboschimenti con conifere.

b. POTENZIAMENTO

I proprietari di vegetazione arbustiva e poderale sono tenuti a provvedere alla messa a dimora di essenze arbustive ed arboree autoctone o all'esecuzione di interventi di ripulitura della vegetazione.

Tali interventi dovranno essere strettamente finalizzati all'ampliamento e/o al miglioramento qualitativo della vegetazione naturale.

c. SANZIONI

Oltre alle sanzioni previste dalla L. R. n. 6/05 quanto l'alberatura stradale viene definita di particolare pregio è introdotto il danno ambientale e paesaggistico che verrà quantificato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il parere del Segretario Comunale e da un Dottore Agronomo o Forestale, che provvederà alla determinazione del danno ed indicherà le modalità di ripristino.

Art. n. 6 – VEGETAZIONE RIPARIALE

La vegetazione ripariale è quella che si insedia lungo le rive dei fiumi e dei corsi d'acqua minori: è caratterizzata da elementi sia arbustivi che arborei che rivestono particolare importanza sia dal punto di vista naturalistico che di difesa del suolo.

a. TUTELA

Nelle tavole di indagine state individuate le zone in cui sono presenti esempi significativi di tale tipo di vegetazione.

Ai fini di tutelare tale componente si stabiliscono le seguenti norme:

- è costituita una fascia di rispetto dal limite esterno di tale vegetazione di ml 3,00 all'interno della quale non sono consentite lavorazioni profonde del suolo, accensione di fuochi, movimenti di terreno che provochino mutamenti del profilo della successione degli strati, interventi di captazione delle acque che pregiudichino la sopravvivenza delle specie igrofile;

- l'utilizzo della vegetazione e la ripulitura degli alvei sono interventi consentiti ma deve esserne fatta comunicazione alla Amministrazione Comunale mediante il deposito di progetto a firma di Dottore Agronomo o Forestale con cui si renda nota la superficie su cui si intende intervenire e gli scopi per cui si procede al taglio. Le operazioni possono essere iniziate dopo 40 giorni dalla comunicazione nel caso in cui non si sia ricevuta nessuna risposta.

b. POTENZIAMENTO

I proprietari di terreni adiacenti ai corsi d'acqua sono tenuti all'esecuzione delle seguenti operazioni:

- nei casi in cui manifestamente la vegetazione sia stata ridotta per messa a coltura, vi è obbligo di lasciare incolta la superficie sottratta in modo da favorire l'instaurarsi delle specie spontanee e la formazione di nicchie ecologiche;
- nei casi in cui non ci sia stata messa a coltura ma la vegetazione si presenti in uno stato di degradazione o di eccessivo diradamento, è obbligo eseguire delle piantagioni con essenze autoctone idonee l'Ufficio Tecnico Comunale dovrà comunque essere consultato per la scelta delle specie e le tecniche d'impianto.

c. SANZIONI

Oltre alle sanzioni previste dalla L. R. n. 6/05 quanto l'alberatura stradale viene definita di particolare pregio è introdotto il danno ambientale e paesaggistico che verrà quantificato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il parere del Segretario Comunale e da un Dottore Agronomo o Forestale, che provvederà alla determinazione del danno ed indicherà le modalità di ripristino.

Art. n. 7 – VEGETAZIONE DELLE AREE INCOLTE

E' la vegetazione presente nelle zone incolte caratterizzate da forte pendenza o situate in posti difficilmente accessibili e non adatti all'esercizio proficuo dell'agricoltura: questa è costituita per lo più da essenze autoctone arbustive e sporadicamente arboree.

Le aree più significative e di discrete dimensioni contenenti tale vegetazione o vocate per un suo potenziamento sono state individuate nella cartografia di indagine.

a. TUTELA

Al fine di favorire l'instaurarsi delle specie spontanee e l'evoluzione della vegetazione naturale verso forme più evolute sia per scopi ecologico-naturalistici che di difesa del suolo, si prescrivono le seguenti norme.

In queste aree è vietato:

- il dissodamento, il decespugliamento, il pascolo ovi-caprino, l'introduzione di qualsiasi coltura agraria o forestale di tipo produttivo-industriale;
- il taglio a raso della vegetazione arbustiva ed arborea presente;
- ogni tipo di edificazione fatta eccezione per le strutture per la difesa del suolo e la bonifica;
- eseguire rimboschimenti con conifere.

E' invece consentito:

- eseguire rimboschimenti con latifoglie autoctone;
- eliminare le infestanti tipo ailanto e robinia.

b. POTENZIAMENTO

I proprietari dei fondi in cui siano presente tale vegetazione anche da realizzare sono obbligati a:

- riportare nei documenti necessari per la richiesta delle autorizzazioni o concessioni la presenza di tali aree con indicazione dell'ubicazione, delle dimensioni e delle specie presenti realizzare su queste (in porzioni pari minimo al 50% della superficie totale dell'area) dei rimboschimenti con latifoglie mediante presentazione di progetto redatto da Dottore Agronomo o Forestale;
- osservare nell'esecuzione del rimboschimento le buone norme selvicolturali nel rispetto della normativa forestale regionale e statale vigente utilizzando esclusivamente essenze autoctone.

c. SANZIONI

Oltre alle sanzioni previste dalla L. R. n. 6/05 quanto l'alberatura stradale viene definita di particolare pregio è introdotto il danno ambientale e paesaggistico che verrà quantificato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il parere del Segretario Comunale e da un Dottore Agronomo o Forestale, che provvederà alla determinazione del danno ed indicherà le modalità di ripristino.

Art. n. 8 – VEGETAZIONE DELLE AREE DI CONFLUENZA DEI CORSI D'ACQUA

La vegetazione presente in tali aree è costituita per lo più da essenze autoctone arbustive e sporadicamente arboree.

a) TUTELA

In queste aree è vietato:

- il decespugliamento, il pascolo ovi-caprino;
- il taglio a raso della vegetazione arbustiva ed arborea presente;
- ogni tipo di edificazione fatta eccezione per le strutture per la difesa del suolo e la bonifica;
- eseguire rimboschimenti con conifere.

E' invece consentito:

- eseguire rimboschimenti con latifoglie autoctone;
- eliminare le infestanti tipo ailanto e robinia

- la messa in opera di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salvo recinzioni temporanee a servizio di colture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche.

b) POTENZIAMENTO

I proprietari di terreni adiacenti ai corsi d'acqua sono tenuti all'esecuzione delle seguenti operazioni:

- nei casi in cui manifestamente la vegetazione sia stata ridotta per messa a coltura, vi è obbligo di lasciare incolta la superficie sottratta in modo da favorire l'instaurarsi delle specie spontanee e la formazione di nicchie ecologiche;
- nei casi in cui non ci sia stata messa a coltura ma la vegetazione si presenti in uno stato di degradazione o di eccessivo diradamento, è obbligo eseguire delle piantagioni con essenze autoctone idonee l'Ufficio Tecnico Comunale dovrà comunque essere consultato per la scelta delle specie e le tecniche d'impianto.

c) SANZIONI

Oltre alle sanzioni previste dalla L. R. n. 6/05 quanto l'alberatura stradale viene definita di particolare pregio è introdotto il danno ambientale e paesaggistico che verrà quantificato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il parere del Segretario Comunale e da un Dottore Agronomo o Forestale, che provvederà alla determinazione del danno ed indicherà le modalità di ripristino.

Art. n. 9 – VEGETAZIONE DELLE AREE DI FONDOVALLE

E' la vegetazione presente nelle aree agricole di pianura normalmente coltivate per lo più si tratta di vegetazione puntiforme posta al confine di proprietà.

Per salvaguardare l'integrità del paesaggio, anche da un punto di vista naturalistico, si prescrive il divieto di manomissione e ove possibile la messa a dimora di essenze caratteristiche dei luoghi, e comunque secondo l'allegato elenco.

Art. n. 10 - SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI TERRENI ACCLIVI

Viene riferito ai suoli con qualche limitazione di coltivazione dovuta ad una acclività che implica opportune scelte delle colture avvicendate e/o moderate pratiche conservative; si tratta di quei terreni con pendenza dal 10 al 20%, generalmente non irrigui, in cui è concreto il rischio di erosione nel caso di una cattiva coltivazione o che risultano abbandonati perché considerati marginali ma che possono essere destinati a colture arboree di pregio (vite e olivo e arboricoltura da legno) con opportune regimazioni idriche, così come indicato nel Codice di Buona Pratica Agricola (D.M. 19 aprile 1999) redatto dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali.

La salvaguardia della stabilità dei versanti collinari nel caso di interventi di riorganizzazione fondiaria sarà possibile variare la disposizione delle sistemazioni del terreno e prevederne la modifica solo tramite progetto specifico firmato da Dottore Agronomo o Forestale che definisca il nuovo assetto idrogeologico dell'area. Per i fondi rustici ricadenti in zone acclivi come sopra indicato si ritiene obbligatoria l'adesione a misure agro-ambientali finanziate da Programmi CEE di prossima attivazione. La nuova Politica Agricola, grazie anche all'uscita definitiva del nuovo Piano di Sviluppo Rurale (per il quinquennio 2007 – 2013).

La regimazione delle acque superficiali dovrà avvenire mediante il rispetto delle norme di buona tecnica agricola nella formazione dei fossi di raccolta delle acque meteoriche superficiali al fine di salvaguardare lo strato superficiale del terreno agrario nonché impedire lo smottamento verso valle mediante la formazione di frane per scivolamento.

La predisposizione di fossi di raccolta delle acque vanno predisposti secondo norme di tecnica agraria con la predisposizione di piano delle opere da effettuare mediante progetto redatto da tecnico qualificato quale Dottore Agronomo o Forestale.

Si rimanda comunque al rispetto del Codice della Strada agli articoli n. 31 e n. 32.

Art. n. 11 – VEGETAZIONE ORNAMENTALE

E' la vegetazione presente nelle aree di pertinenza degli edifici rurali realizzata per scopi ornamentali. Questa, a causa delle specie utilizzate, rappresenta spesso un elemento fortemente in contrasto con l'ambiente circostante.

Per salvaguardare l'integrità del paesaggio, anche da un punto di vista naturalistico, si prescrivono di seguito delle norme per la realizzazione di tale vegetazione promuovendo l'uso delle specie autoctone e disincentivando quello delle specie non consone al paesaggio agrario e naturale.

Art. n. 12 – VEGETAZIONE ORNAMENTALE IN ZONA AGRICOLA

Nella realizzazione o sistemazione delle aree esterne degli edifici in cui si preveda la messa a dimora di piante ad alto fusto od arbusti per scopi di arredo o per la costituzione di siepi di recinzione o confine dovranno essere osservate le seguenti indicazioni:

- nella scelta delle essenze arboree una percentuale pari al 70% dovrà essere destinata a latifoglie autoctone e/o piante da frutto o ulivo;
- nella scelta delle essenze arbustive da siepe ci si deve orientare nell'ambito all'elenco allegato.

All'atto della richiesta di autorizzazione per interventi di nuova edificazione o di ampliamento o di ristrutturazione, sarà obbligatoria la presentazione di progetto redatto da Dottore Agronomo o Forestale delle sistemazioni a verde con planimetrie in scala adeguata (1:500) su cui dovranno essere riportati gli elementi arborei o arbustivi presenti e/o che si intendono mettere a dimora, con indicazione esatta della specie, delle dimensioni, della localizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione sarà vincolato al parere emesso dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale sulla congruità del progetto relativo alla realizzazione a verde.

Il controllo della realizzazione di quanto previsto sarà compito dell'Amministrazione Comunale.

Art. n. 13 – VEGETAZIONE ORNAMENTALE IN ZONE AGRICOLE DI INTERESSE PAESISTICO E PAESISTICO – AMBIENTALE

Le zone agricole definite dal Piano di interesse paesistico o di salvaguardia paesistico-ambientale sono ambienti particolari caratterizzati da elementi naturali o culturali di rilevante importanza che debbono essere sottoposti a tutela e oggetto di studio.

Nella realizzazione di manufatti o strutture che possono rappresentare impatti negativi per il paesaggio agrario o naturale è necessario prevedere delle sistemazioni a verde che minimizzino ogni forma d'inquinamento ambientale, visivo e/o acustico.

Nella valutazione dei progetti relativi alle nuove costruzioni l'Ufficio Tecnico Comunale prenderà anche in considerazione gli aspetti relativi alla possibilità di salvaguardare il paesaggio mediante adeguate progettazioni delle aree destinate a verde ornamentale.

Sarà compito dell'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione dei relativi progetti, imporre la realizzazione di determinate tipologie di impianto valutate caso per caso.

Al fine di agevolare tale tipo di progettazione si forniscono le seguenti norme di carattere generale:

- nella scelta delle essenze arboree una percentuale pari all' 80% dovrà essere destinata a latifoglie autoctone;
- nella realizzazione di siepi di recinzione o di confine è sconsigliato l'uso di conifere ed è consigliato l'uso di specie autoctone si veda elenchi allegati;
- per la realizzazione di quinte vegetali di mascheramento è consentito l'uso di specie ornamentali anche non rientranti nella categoria delle essenze autoctone purché presenti nella zona.

Art. n. 14 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO E/O ARBUSTIVO NEL TERRITORIO URBANO

Le presenti norme vengono emanate in considerazione delle funzioni igienico ambientali ed estetiche svolte dal Verde Urbano, al fine di salvaguardare la qualità degli insediamenti urbani attraverso l'efficienza del patrimonio arboreo e/o arbustivo esistente, il suo mantenimento e la qualità dei nuovi impianti.

Art. n. 15 – OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA NEL TERRITORIO URBANO

L'ambito di applicazione è il seguente:

- aree urbanizzate o in via di urbanizzazione;
- aree adibite a verde pubblico;
- aree a verde privato.

Sono oggetto di protezione:

- gli alberi o alberetti di qualsiasi specie aventi una circonferenza del tronco di almeno cm 60,00 misurata a cm 130 dal suolo;
- gli alberi o alberetti di qualsiasi specie con più tronchi, se almeno uno di essi presenta una circonferenza minima di cm 30,00;
- gli esemplari delle specie comprese nell'elenco della L.R. n. 6/05 quando la circonferenza del tronco misurata a cm 130 da terra sia pari o superiore a cm 30,00 anche quando non si abbia la conformazione di "alto fusto";
- gli alberi censiti nella cartografia di indagine;
- gli alberi singoli che, pur non avendo ancora raggiunto le misure di cui al primo punto, costituiscono piante poste in sostituzione di alberi abbattuti;
- non sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo gli alberi da frutto.

Art. n. 16 – LA SALVAGUARDIA NEL TERRITORIO URBANO

INTERVENTI VIETATI

E' vietato eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare, modificare in modo essenziale la struttura della chioma, o minacciare in alcun modo l'esistenza di alberi ubicati nell'ambito delle zone interessate dal presente regolamento.

Sono altresì vietati gli interventi di potatura delle branche e rami con diametro superiore a 15,00 cm.

Come danneggiamento si considerano anche i disturbi arrecati alle zone delle radici, per una distanza dal tronco pari a ml 3,00 di raggio, in particolare mediante:

- pavimentazione della superficie del terreno adiacente al tronco, con manto impermeabile (es. asfalto, cemento);
- scavi o ammassi di materiali;

- deposito o versamento di sali, olii, acidi o basi;
- asporto di terriccio.

INTERVENTI PRESCRITTI

Ogni proprietario, o qualsiasi altro avente diritto di godimento su terreni, ha l'obbligo di mantenere e curare gli alberi protetti situati sui terreni stessi; fanno parte di tali incombenze soprattutto l'eliminazione di danni e provvedimenti di protezione contro gli effetti nocivi.

Come provvedimenti di protezione valgono in particolare:

- recinzioni e rivestimenti con tavole come protezione del tronco contro i danni meccanici durante l'esecuzione di lavori edili;
- copertura della zona della radice, con materiale permeabile all'acqua, come protezione contro la compattazione del terreno dovuta al passaggio di automezzi o a depositi di materiali;
- annaffiatura delle piante nella zona di abbassamento freatico o delle acque sotterranee;
- impiego di terreno adatto in caso di inevitabili ricoperture del terreno nella zona della radice degli alberi per assicurare il ricambio di ossigeno e l'equilibrio idrico;
- impiego di soprassuolo ricco di sostanze nutritive per il riempimento di scavi nella zona della radici, al fine di assicurare il nutrimento.

L'Amministrazione Comunale ed altre Autorità competenti, nei confronti del proprietario o di altri aventi diritto di godimento, possono disporre, a spese di questi ultimi, determinati provvedimenti di cura o di protezione necessari per la manutenzione degli alberi.

L'Amministrazione Comunale può disporre che il proprietario consenta, a proprie spese, l'esecuzione di determinati interventi che egli stesso non sia in grado di compiere.

La manutenzione e la cura degli alberi protetti su strade pubbliche spettano agli uffici competenti del Verde statale.

La protezione degli alberi contro i danni deve essere assicurata con provvedimenti prescrittivi adatti.

ECCEZIONI E DEROGHE

Ai divieti esposti in precedenza possono essere ammesse eccezioni qualora:

- il proprietario, in base a prescrizioni di diritto pubblico, sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura delle chiome e non possa esimersi da questo obbligo;
- un'utilizzazione, ammessa secondo le norme urbanistiche, non possa altrimenti essere realizzata o possa esserlo solo con limitazioni essenziali;
- dall'albero provengano pericoli per persone o cose e tali pericoli non possano essere rimossi in altro modo e con una spesa ammissibile;

- l'albero si presenti in gravi condizioni fitosanitarie e la sua conservazione, anche previa considerazione del pubblico interesse, non sia possibile con una spesa tollerabile;

- la rimozione dell'albero sia urgentemente necessaria per prevalenti interessi pubblici, in altro modo non realizzabili.

Alla richiesta di esenzione deve essere allegata una sufficiente illustrazione di tutti gli alberi ubicati nell'area nonché un'illustrazione della localizzazione, della specie, dell'altezza della circonferenza del tronco degli alberi da togliere o da modificare.

In singoli casi possono essere richieste altre documentazioni (planimetrie al dettaglio, perizie di tecnici qualificati).

Protezione degli alberi nei procedimenti d'autorizzazione a costruire.

Nel caso di richiesta d'autorizzazione a costruire per un lotto che ricada nel campo di applicazione del presente regolamento, devono essere riportati nella planimetria gli alberi esistenti, la loro localizzazione, la specie, la circonferenza del tronco e della chioma.

PIANTAGIONI DI ALBERI IN SOSTITUZIONE

Nel caso di avvenuta autorizzazione all'abbattimento di una pianta, il richiedente è tenuto, a proprie spese, alla sostituzione ed al successivo mantenimento di alberi il cui numero, specie, dimensione e localizzazione indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

L'obbligo di impianto in sostituzione è ritenuto soddisfatto solo dopo l'avvenuto attecchimento della nuova pianta e, comunque, non prima di due stagioni vegetative.

In caso di mancato attecchimento, il proprietario è tenuto ad un nuovo impianto secondo i criteri del punto precedente.

Al posto di un nuovo impianto può essere anche autorizzato il trapianto di un esemplare già esistente nella stessa area, se questo è possibile senza prevedibili negative influenze sull'attecchimento e vitalità della pianta stessa.

In quest'ultimo caso, il termine stabilito per il collaudo dell'attecchimento è spostato ad anni tre.

Non devono essere autorizzati impianti in sostituzione che possano implicare, nel breve periodo, una nuova richiesta di approvazione in deroga.

Le specie da utilizzare ci si deve orientare nell'ambito dell'elenco allegato.

IMPIANTI DI COMPENSAZIONE

Qualora gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per elevata densità arborea o per carenza di spazio idoneo, l'Amministrazione Comunale può pretendere il pagamento di una somma commisurata al valore degli alberi rimossi o distrutti, tenendo conto inoltre delle spese di piantagione di un nuovo esemplare in area pubblica.

Tali introiti vengono utilizzati dall'Amministrazione Comunale per interventi diretti alla tutela, cura e sviluppo del Verde Pubblico Urbano.

Art. n. 17 – NUOVE REALIZZAZIONI

Piantagioni connesse alla costruzione di nuovi edifici:

- tutti i progetti relativi alla nuova edificazione di immobili ed alla conseguente sistemazione delle aree adiacenti, private o condominiali, devono prevedere l'elenco delle piante arboree ed arbusti vedi cui è previsto l'impianto;
- le essenze arboree ed arbustive devono essere scelte tra quelle riportate nell'elenco allegato agli strumenti di pianificazione comunale per una percentuale minima dell'80%;
- le essenze arboree devono essere previste nella misura minima di una pianta ogni mq 50,00 di superficie libera e nella misura massima proporzionale alle dimensioni delle piante stesse a maturità;
- i progetti relativi alla realizzazione di edifici o strutture per uso sportivo, sia pubblici che privati, devono essere corredati da specifiche documentazioni contenenti planimetrie (scala 1:200) riguardanti gli arredi a verde con esatta ubicazione della vegetazione e delle specie. L'approvazione da parte degli organi competenti dovrà contenere parere favorevole anche per tali realizzazioni.
- nella realizzazione di manufatti o strutture che possono rappresentare impatti negativi per l'ambiente urbano è necessario prevedere delle sistemazioni a verde che minimizzino ogni forma di inquinamento visivo, acustico e ambientale;
- deve essere sempre presente l'indicazione della somministrazione dell'acqua irrigazione e la sua origine in tal caso si consiglia ove possibile il recupero dell'acqua piovana.

Art. n. 18 – NUOVE REALIZZAZIONI SUL CONFINE DELLA SUPERSTRADA

Piantagioni connesse alla costruzione della superstrada dovranno assicurare una barriera di tipo: visivo, acustico e di abbattimento delle polveri provenienti dal nastro stradale.

Le essenze da mettere a dimora dovranno appartenere alle specie presenti nella zona in modo tale da non creare inquinamento vegetale.

ELENCO DELLE SPECIE ARBUSTIVE CONSIGLIATE NELLA ZONE AGRICOLE

- *Rhamnus alaternus* (alterno)
- *Pyracantha coccigea* (agazzino)
- *Laurus nobilis* (alloro)
- *Cornus mas* (corniolo)
- *Berberis vulgaris* (crespino comune)
- *Arbutus unedo* (corbezzolo)
- *Buxus sempervirens* (bosso)
- *Crataegus oxyacantha* (biancospino selvatico)
- *Crataegus monogyna* (biancospino comune)
- *Crataegus azarolus* (biancospino lazzarolo)
- *Eunonymus europaeus* (berretto da prete)
- *Juniperus oxycedrus* (ginepro rosso)
- *Juniperus communis* (ginepro comune)
- *Lonicera caprifolium* (caprifoglio comune)
- *Lonicera etrusca* (caprifoglio etrusco)
- *Lonicera xylosteum* (caprifoglio peloso)
- *Phyllire latifolia* (ilatro comune)
- *Spartium junceum* (ginestra)
- *Viburnum tinus* (lentaggine)
- *Ligustrum vulgare* (ligustro comune)
- *Corylus avellana* (nocciolo)
- *Viburnum lantana* (pallone di maggio)
- *Prunus spinosa* (prugnolo selvatico)
- *Rosa canina* (rosa selvatica)
- *Rosa sempervirens* (rosa di San Giovanni)
- *Salix fragilis* (salice fragile)
- *Salix triandra* (salice da ceste)
- *Salix purpurea* (salice rosso)
- *Sorbus domestica* (sorbo comune)
- *Sorbus torminalis* (baccarello o ciavardello)
- *Phyllirea latifolia* (ilatro comune)
- *Paliurus spina christi* (spino gatto)

ELENCO SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE CONSIGLIATE PER ZONE
URBANIZZATE O IN VIA DI URBANIZZAZIONE

LATIFOGLIE

TAB. VI

PIANTE	IMPIEGO PER VIALI IN CITTA'
Acacia julibrissin	poco adatto
Acer campestre	poco adatto
Acer cappadocicum	poco adatto
Acer negundo	poco adatto
Acer platanoides	adatto
Acer rubrum	poco adatto
Acer pseudoplatanus	adatto
Acer saccharinum	non adatto
Acer saccharum	adatto
Aesculus hippocastanum	non adatto
Aesculus carnea	adatto
Carpinus betulus	adatto
Carpinus ostryia	poco adatto
Catalpa bignonioides	poco adatto
Celtis australis	adatto
Cercis siliquastrum	adatto
Clerodendron trichotomm	poco adatto
Cistus sp. pl.	adatto
Cotoneaster sp. pl.	adatto
Crataegus monogyna	adatto
Crataegus oxyacantha	adatto
Davidia involucrata	poco adatto
Deutzias sp. pl.	adatto
Elaeagnus angustifolia	adatto
Elaeagnus pungens	adatto
Elaeagnus. macrophylla	adatto
Euonymus sp. pl.	adatto
Fraxinus excelsior	molto adatto
Fraxinus ornus	adatto
Fraxinus oxphilla	adatto
Ginkgo biloba	molto adatto
Gleditschia triacanthos	adatto
Hibiscus siriacus	adatto

SEGUE

PIANTE	IMPIEGO PER VIALI IN CITTA'
Juglans nigra	poco adatto
Juglans regia	poco adatto
Kerria japonica	adatto
Koeleuteria paniculata	adatto
Lagerstroemia indica	adatto
Laurus nobilis	adatto
Lavandula spica	adatto
Ligustrum japonicum	adatto
Ligustrum ovalifolium	adatto
Ligustrus vulgareipposcastanum	adatto
Laburnum anagyroides	adatto
Liquidambar sturaciflua	adatto
Liriodendron tulipifera	adatto
Maclura polymifera	non adatto
Malus spp.	adatto
Morus alba	poco adatto
Philadelphus coronarius	poco adatto
Phyllirea angustifolia	adatto
Platanus acerifolia	poco adatto
Platanus orientalis	non adatto
Populus alba	non adatto
Populus alba piram.	non adatto
Populus. nigra piram.	non adatto
Prunus cerasiferafolia	
Prunus pissardi nigra	adatto
Prunus chinensis	adatto
Prunus luaroceruasus	adatto
Prunus serrulata	adatto
Quercus pubescens	adatto
Quercus. petraea	adatto
Quercus. cerris	adatto
Quercus robur	adatto

SEGUE

PIANTE	IMPIEGO PER VIALI IN CITTA'
Quercus ilex	adatto
Quercus robur var. fastigiata	molto adatto
Rhamnus alaternus	adatto
Rosmarinus officinalis	adatto
Salix alba	non adatto
Salix babylonicaea	non adatto
Salix matsudana tort.	non adatto
Syringa vulgaris	adatto
Sophora japonica	molto adatto
Spartium junceum	adatto
Spirea sp. pl.	adatto
Tamarix gallica	adatto
Tamarix. pentandra	adatto
Tilia cordata	poco adatto
Tilia eucholora hybrida	poco adatto
Tilia plathiphyllontha	poco adatto
Ulmus carpiniifolia	adatto
Ulmus pumila.	adatto

ELENCO SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE CONSIGLIATE PER ZONE
URBANIZZATE O IN VIA DI URBANIZZAZIONE

CONIFERE

PIANTE	IMPIEGO PER VIALI IN CITTA'
Cupressus sempervirens	poco adatto
Juniperus communis	non adatto
Pinus pinaster	adatto
Pinus halepensis	adatto
Pinus pinea	adatto
Taxus baccata	non adatto